



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 83/2020 r.g.;

vista l'istanza presentata da MASSIMILIANO CALDERA come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Gianluigi Vielmi nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter* l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15* comma 8 legge cit.;

visto l'*art.14-quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di MASSIMILIANO CALDERA nato a Brescia il 24.10.1974 e residente in Prevalle via Dante Alighieri TRAV I n. 7 per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore il dott. Gianluigi Vielmi di Brescia, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;



- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
 - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
 - richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 24 luglio 2020

Il g.d.
dott. Gianluigi Canali





Copia OC

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Brescia, 26/1/2020
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Claudia Mallico

AL TRIBUNALE DI BRESCIA

**Ricorso ex articolo 14 ter L. 27-1-2012, n. 3
(Liquidazione dei Beni)**

83/2020

Procedura: PCC 137/19 Caldera Massimiliano
GIUDICE: Da nominare
OCC: OCC Commercialisti Brescia
GESTORE DELLA CRISI: Dott. Gianluigi Vielmi

Il sottoscritto Caldera Massimiliano,
codice fiscale CLDMSM74R24B157S nato a Brescia il 24.10.1974 e residente a
Molinetto di Mazzano in via Guglielmo Marconi n. 52

premessi che

svolge attività artigianale presso terzi di lucidatura e finitura di stampi in
acciaio, nel corso degli ultimi anni ha dovuto affrontare una serie di
eventi, fra i quali si evidenzia:

la discontinuità del lavoro, che il sottoscritto non è riuscito a contrastare
nel corso degli ultimi anni, poiché privo di una vera e propria struttura
con la quale programmare le lavorazioni;

la separazione dal coniuge Lai Simona ed il conseguente obbligo di
corrispondere alimenti per il mantenimento dei figli;





la crisi da sovraindebitamento dell'ex coniuge Lai Simona, con la quale ha cointestati due mutui, dei quali nemmeno lei è riuscita più a fare fronte ai pagamenti delle rate in scadenza.

Il concatenarsi dei suddetti accadimenti ha causato l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e pertanto, sussistono le condizioni previste dalla Legge 3/27.1.2012 come modificata dal D.L. 179/2012, in quanto il sottoscritto si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti,

ritenuto che il sottoscritto

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012;
- b) nei cinque anni anteriori alla data della presente non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012 e non ha posto in essere atti in frode ai creditori,

considerato che

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui, fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter Legge 3/2012;
- la scrivente ha pertanto presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia al fine dell'ammissione alla procedura di



composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e 14-ter della Legge 3/2012;

- ha concordato con il sopra citato Organismo, ai sensi dell' art. 14 comma 1 DM 24/09/2014, n° 202, il compenso in Euro 4.500,00 oltre imposte di legge, compenso calcolato nella misura minima abbattuto del 40% ai sensi dell' art. 16 D.M. 202/2014 , tenendo in considerazione come valore dell'attivo il 50% del valore d'acquisto dell'immobile (Euro 75.000,00) e come passivo quello presunto in base alle prime risultanze documentali al momento dell' accettazione del preventivo suscettibile di incremento (Euro 236.000,00)

- in data 19.11.2019 l'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia ha nominato Gestore il dott. Gianluigi Vielmi (C.F. VLMGLG65T12B1570), dottore commercialista in Botticino;

- la scrivente ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al predetto professionista la relazione ai sensi dell'art.14 ter comma 3;

- il dott. Gianluigi Vielmi ha quindi:

° prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;

° provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:

1) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;

2) l'esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;

3) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;





4) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della presente domanda, nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE

la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo II della L.3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- dichiari l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;
- disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal dott. Gianluigi Vielmi già nominato, con provvedimento del 19.11.2019, Gestore della Crisi;
- disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- disponga che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il decreto di apertura della liquidazione siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano "Bresciaoggi" o, in alternativa, su "Il Giornale di Brescia";
- ordini la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione sui beni immobili e mobili registrati, compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. ed al Giudice sulle attività svolte;





- ordini, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

Per una migliore soddisfazione dei propri creditori il sottoscritto Caldera Massimiliano:

- si impegna a versare alla procedura:

a) mensilmente Euro 200,00, da pagarsi entro la fine di ogni semestre; somma in linea con quanto residua dal reddito netto prospettico da lavoro autonomo che si prevede di percepire, di € 2.200,00 mensilizzati, dedotte le spese necessarie al mantenimento familiare, pari ad e 2.000,00 mensilizzate.

b) annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento.

Ai sensi dell'art. 14 ter c.2 della L.3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c. 2 e 3 L. 3/2012 e di cui all'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012, e così:

- 1) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (allegato A);
- 2) inventario di tutti i beni mobili e immobili (allegato B);
- 3) elenco degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni (allegato C);
- 4) dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche relative ai periodi d'imposta dal 2015 al 2019 (allegato D);
- 5) dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia e residenza (allegato E);





- 6) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e dei figli, come previsto in sede di separazione, quantificate in Euro 2.000 (allegato F);
- 7) Verbale di separazione che obbliga il sottoscritto al versamento dell'assegno di mantenimento e delle altre spese alla madre dei figli Christopher e Clara Dalphin (allegato G)
- 8) dichiarazione di prospettiva reddituale: si prospettano Euro 2.200 netti mensilizzati (allegato H);
- 9) situazione contabile anno 2019 (allegato HI);
- 10) compenso concordato con l' OCC Commercialisti Brescia (allegato L)
- 11) relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, nominato nella persona del dott. Gianluigi Vielmi (allegato M).

Con osservanza,
Brescia,

Caldera Massimiliano

Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. Caldera Massimiliano che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. CA 20272 GM rilasciata il 24/06/2020 dal Comune di Prevalle con scadenza il 24/10/2030.

Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbi)

